

 REGIONE  
PIEMONTE  
**GIUNTA REGIONALE**

Verbale n. 165

Adunanza 18 dicembre 2020

L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 10:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, con l'assistenza di Paola D'AMATO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente il Presidente CIRIO

(Omissis)

**D.G.R. n. 51 - 2606**

**OGGETTO:**

L. 157/1992, L.R. 5/2018. Recupero giornate di caccia di selezione agli ungulati (Camoscio, Muflone, Cervo) non fruite, ad integrazione dell'allegato A) della DGR 19-1841 del 07.08.2020, di approvazione Calendario venatorio 2020/2021. AATV: recupero delle giornate di caccia non fruite per la specie starna (*Perdix perdix*) e pernice rossa (*Alectoris rufa*).

A relazione dell' Assessore PROTOPAPA:

Premesso che:

con la D.G.R. n. 19-1841 del 07 agosto 2020 è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2020/2021 e le relative istruzioni operative supplementari;

l'allegato A) lettera p) della citata deliberazione prevede le specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale.

Premesso, inoltre, che:

con il D.P.C.M. 3.11.2020, avente a oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", si sono determinati, come noto, tre livelli di misure restrittive per le attività socio-economiche del Paese, progressivamente più intensi a seconda della classificazione del rischio epidemiologico da COVID-19;

sulla base del Decreto del Ministro della Salute, 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato disposto che le misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 vengano applicate alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria, comportando, secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (FAQ) nelle citate regioni l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria in tutto il territorio regionale;

con Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, in conseguenza della mutata classificazione della Regione Piemonte in materia di emergenza Covid19, da zona rossa a zona arancione, è stato possibile, a far data da domenica 29 novembre 2020, praticare l'attività venatoria esclusivamente nell'ambito del proprio Comune, come riportato dal sito della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Preso atto che sono pervenute al Settore Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) richieste di recuperare le giornate di caccia di selezione agli ungulati perse durante il periodo di vigenza del D.P.C.M. del 03.11.2020, nonché dell'Ordinanza del Ministero della Salute.

Dato atto che:

il D.P.C.M. sopracitato e la relativa Ordinanza del Ministro della Salute, hanno precluso o limitato ai cacciatori l'esercizio all'attività venatoria per più di un mese a causa dell'emergenza sanitaria;

l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020 ha decretato il passaggio della Regione Piemonte in zona gialla con la conseguenza che l'attività venatoria è consentita senza alcuna limitazione di luogo o di specie, nel rispetto del calendario venatorio vigente.

Dato atto che in data 25 novembre 2020 con nota n. 26879, il Settore regionale competente in materia di Caccia e Pesca ha inviato a ISPRA richiesta di parere sul recupero giornate di caccia a seguito della sospensione dell'attività venatoria per emergenza COVID-19.

Preso atto della nota prot. n. 57395 del 4 dicembre 2020 con la quale l'ISPRA ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di recupero giornate di caccia a seguito della sospensione dell'attività venatoria per emergenza COVID-19.

Dato atto che:

è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi;

al fine di controdedurre alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall'ISPRA è stata redatta una relazione tecnica che motiva con rigore scientifico le scelte effettuate in difformità del citato parere.

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di prorogare l'attività venatoria per le specie Camoscio, Cervo e Muflone modificando i periodi della lettera p) del punto 1.1 dell'allegato A) della D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020 come segue:

#### Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	8 agosto - 31 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	2 settembre - 31 dicembre

## Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	8 agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	2 gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1° ottobre - 15 febbraio (dal 1 al 14 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	8 agosto - 14 settembre
Femmine Cl. I - III e Cl. 0 -	CA	15 ottobre - 31 gennaio
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	1° ottobre - 31 gennaio (dal 1 al 14 ottobre*)

## Mufone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	8 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	2 novembre - 31 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	8 agosto - 31 dicembre
Tutte	CA	2 settembre - 31 dicembre

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

i Comitati di gestione degli ATC e CA nonché i Concessionari delle AATV e AFV che intendono recuperare le giornate di caccia in selezione per le specie sopracitate, perse durante il periodo di sospensione o limitazione dell'attività venatoria di cui al D.P.C.M. e all'Ordinanza sopraindicate, devono darne preventiva comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite posta certificata, con allegato il calendario dei recuperi.

Dato atto altresì che nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) sia la Starna (*Perdix perdix*) che la Pernice rossa (*Alectoris rufa*) provengono in forma esclusiva da allevamento (lo stesso Ispra nel documento "Guida ai calendari venatori" condivide la diversa natura giuridica e finalità di questi Istituti) per cui è possibile il recupero delle giornate di caccia, prorogando l'attività venatoria per tali specie sino al 31 gennaio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di prorogare l'attività venatoria per le specie Camoscio, Cervo e Mufone modificando i periodi della lettera p) del punto 1.1 dell'allegato A) della D.G.R. n. 19 - 1841 del 7 agosto 2020 come segue:

## Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	8 agosto - 31 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	2 settembre - 31 dicembre

## Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	8 agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	2 gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1° ottobre - 15 febbraio (dal 1 al 14 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	8 agosto - 14 settembre
Femmine Cl. I - III e Cl. 0 -	CA	15 ottobre - 31 gennaio
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	1° ottobre - 31 gennaio (dal 1 al 14 ottobre*)

## Mufone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	8 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	2 novembre - 31 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	8 agosto - 31 dicembre
Tutte	CA	2 settembre - 31 dicembre

- di stabilire che i Comitati di gestione degli ATC e CA nonché i Concessionari delle AATV e AFV che intendono recuperare le giornate di caccia in selezione per le specie sopracitate, perse durante il periodo di sospensione o limitazione dell'attività venatoria di cui al D.P.C.M. e all'Ordinanza sopraindicate, devono darne preventiva comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite posta certificata, con allegato il calendario dei recuperi;

- di dare atto della relazione tecnica (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che controdeduce alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall'ISPRA con nota prot. n. 57395 del 4 dicembre 2020;

- di prorogare, a causa delle citate sospensioni dell'attività venatoria, fino al 31 gennaio 2021, esclusivamente nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) il prelievo venatorio sia della Starna (*Perdix perdix*) che della Pernice rossa (*Alectoris rufa*);

- di stabilire che il presente provvedimento produce i suoi effetti il giorno successivo alla sua approvazione, previa tempestiva comunicazione ad opera del Settore competente, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena comunicazione dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione, escluso l'allegato A), sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente  
della Giunta Regionale  
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale  
Il funzionario verbalizzante  
Paola D'AMATO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 18 dicembre 2020.

cr/CR



## ALLEGATO A

L. 157/1992 - LR 5/2018. Recupero giornate di caccia programmata, non fruite causa emergenza Covid-19, ad integrazione dell'allegato A della DGR 19-1841 del 07.08.2020, di approvazione del Calendario venatorio 2020/2021.

Con riferimento al parere Ispra Prot. 57395 del 4/12/2020, in relazione alla richiesta avanzata dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 26879/2020 del 25 novembre 2020, -ad integrazione dell'allegato A e richiamato integralmente l'allegato C della DGR 19-1841 del 07.08.2020-, in seguito alle costrizioni del DPCM del 3.11.2020 che hanno impedito di esercitare l'attività venatoria per un periodo prolungato, si propongono le seguenti necessarie considerazioni "tecnico-scientifiche" a supporto della deliberazione per il recupero delle giornate di prelievo venatorio causa Covid-19, sempre nel rispetto della normativa legislativa vigente.

### CACCIA PROGRAMMATA

Per quanto riguarda la caccia programmata alle specie *Starna (Perdix perdix)* e la *Pernice rossa (Alectoris rufa)* si concorda appieno con il parere Ispra che riporta: "In accordo al documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" trasmesso alle Amministrazioni con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010, si ritiene che il prelievo venatorio di *Starna* e *Pernice rossa*, specie SPEC 2 (Bird Life International 2017), non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2020. La caccia alla *Starna* e alla *Pernice rossa* nel corso dell'intero arco temporale di prelievo va subordinata alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi."

Discorso completamente diverso, oltreché condiviso da Ispra, per le Aziende Agri-Turistico-Venatorie (Imprese agricole) che a causa della pandemia e dei vari consecutivi DPCM hanno dovuto interrompere la loro attività di produzione e offerta di selvaggina tramite l'attività venatoria ai propri "clienti" (con fauna esclusivamente di allevamento e immissione).

Lo stesso Ispra nel documento "Guida ai calendari venatori" condivide la diversa natura giuridica e finalità di questi Istituti permettendo agli stessi il solo rispetto dell'arco temporale massimo definito dalla L. 157/92: (3. *nelle Aziende agro-turistico-venatorie esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2.*)

Allo stesso modo l'Ispra non entra in alcun caso nel merito della "gestione" della specie nelle A.A.T.V. in quanto la stessa non è prevista se non sotto l'aspetto commerciale, con la cessione dei capi e l'abbattimento degli stessi tramite il prelievo venatorio.

Per quanto sopra definito, preso atto che sia la *Starna (Perdix perdix)* sia la *Pernice rossa (Alectoris rufa)* -cacciate all'interno delle A.A.T.V.- provengono in forma esclusiva da allevamento, si deduce chiaramente che le due specie non devono sottostare al parere citato nell'oggetto (che fa esclusivo riferimento a popolazioni naturali e autoctone) e, pertanto, possano essere oggetto di attività di prelievo per il recupero delle giornate di caccia perse a causa del Covid-19 con una possibile *proroga dell'attività venatoria sino al 31 gennaio 2021.*

## CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

L'art. 11 quaterdecies della LN 248/2005 prevede che la caccia di selezione degli Ungulati, *“sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per classi di sesso ed età”*, possa essere regolamentata anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'art.18 della LN 157/92.

La pianificazione venatoria per queste specie avviene su base annuale nell'insieme di una pianificazione pluriennale (OGUR); l'annualità comprende sia i censimenti sia l'attuazione del Piano di prelievo (stagione di caccia), nei periodi ritenuti tecnicamente ed eco-etologicamente più idonei. A causa dell'epidemia di Covid-19 con conseguente interruzione dell'attività venatoria per un periodo esteso a circa un mese, la pianificazione stabilita dagli organismi di gestione è stata possibile solo per circa il 50% del periodo previsto.

Si concorda su quanto affermato da Ispra riguardo al fatto che il mancato completamento dei Piani di prelievo non costituisca un elemento negativo per la conservazione delle popolazioni; ma questo, solo nel caso in cui il prelievo attuato nel periodo in cui l'attività è stata possibile abbia avuto corretta incidenza nei confronti delle differenti classi di sesso ed età.

Generalmente, attuando il prelievo solo per il primo mese di caccia (come è avvenuto nella nostra Regione) l'incidenza del prelievo è maggiore sui maschi di tutte le specie di ungulati (capi con trofeo nei cervidi e soggetti di sesso maschile, più ambiti, nel camoscio e muflone), questo può portare ad una destrutturazione della popolazione delle diverse specie. Questa casistica specifica non può essere conosciuta e interpretata da Ispra che motiva i suoi pareri fornendo linee generali di gestione ma non può -allo stato dei fatti- entrare nel merito della singola unità di gestione.

Nello stesso modo, per il camoscio ed il cervo nella zona faunistica delle alpi (CA) lo stesso Istituto non può avere la conoscenza particolareggiata delle situazioni geomorfologiche ed ambientali che permettono di conoscere se l'attività venatoria sul camoscio, effettuata per distretti di gestione, possa andare a incidere su animali che fanno parte di nuclei “svernanti a bassa quota con densità elevate” o quella sul cervo che può entrare in conflitto e “disturbare” le “aree di svernamento del camoscio”; tali assunti sono infondati per la realtà del territorio dei CA della nostra regione.

In genere, con la neve di dicembre e gennaio, i nuclei importanti di camoscio salgono in quota nelle zone rocciose e ripide, che si liberano per prime dalla coltre nevosa, per cercare alimento e per avere maggiore opportunità di difendersi dalla predazione del lupo che ha ormai raggiunto densità e diffusione considerevole nella nostra regione. Proprio per questo i nuclei di camoscio non entrano in conflitto con le popolazioni di cervo e l'attività venatoria nei confronti di entrambe le specie, se attuata con la corretta caccia di selezione, non arreca situazioni di conflitto se non il minimo disturbo dovuto alla specifica attività di prelievo con l'utilizzo della carabina.

A fronte di questo si ritiene che tale valutazione, sui differenti distretti e quartieri, necessaria per decidere o meno sulla prosecuzione, nello specifico, della caccia di selezione alle singole specie di ungulati, vada attuata dagli organismi di gestione e organizzazione dell'attività venatoria (CA e ATC) -stabiliti dalla normativa nazionale e regionale- che conoscono, nel particolare, le situazioni geomorfologiche, eco-etologiche e ambientali, oltre che sulle modalità di accesso ai piani di prelievo stabilite con propri regolamenti. Nello stesso tempo tali Istituti di gestione venatoria possono e devono effettuare nell'immediatezza verifiche precise sui risultati dei prelievi (suddivisi per



categoria) alla data odierna, con tutte le implicazioni e variabili. Fatte tutte le dovute analisi, questi organismi di gestione possono decidere la pianificazione su basi reali, aggiornate e corrette, deliberando o meno sul prosequio dell'attività venatoria per specie, sesso, classe, all'interno dell'unità di gestione e nei diversi distretti di caccia.

Definendo singolarmente e offrendo la possibilità ad ogni organismo gestionale, per ogni specie faunistica, la possibilità di recuperare le giornate di prelievo selettivo perse causa Covid-19, si evidenzia quanto segue:

- **Camoscio:** si potranno recuperare le giornate di prelievo -non attuate causa Covid-19- sino alla **data limite del 31 dicembre 2020**, per attuare l'eventuale riequilibrio tra le differenti categorie di sesso e classi di età. La decisione di recupero delle giornate di caccia andrà segnalata preventivamente, con il calendario dei recuperi, all'Ufficio regionale competente.
- **Muflone:** nei CA si potranno recuperare le giornate di prelievo -non attuate causa Covid-19- sino alla **data limite del 31 dicembre 2020**, per attuare l'eventuale riequilibrio tra le differenti categorie di sesso e classi di età. La decisione di recupero delle giornate di caccia andrà segnalata preventivamente, con il calendario dei recuperi, all'Ufficio regionale competente.
- **Cervo:** nei CA si potranno recuperare le giornate di prelievo -non attuate causa Covid-19- sino alla **data limite del 31 gennaio 2021**. La decisione di recupero delle giornate di caccia andrà segnalata preventivamente, con il calendario dei recuperi, all'Ufficio regionale competente.

Il recupero delle giornate di prelievo venatorio alle specie sopra indicate di ungulati poligastrici risulta utile, se non necessario, per attuare appieno la pianificazione prevista, con gli OGUR di ogni Unità di gestione e contestualmente perché -con i piani selettivi così come definiti e autorizzati nella regione Piemonte- non si può verificare, in nessun caso, la possibilità che l'attività venatoria -attuata in questi termini- contrasti con la conservazione di queste specie faunistiche come altresì delle altre specie non oggetto di caccia.

Fatto salvo quanto sopra, nell'attuazione del prosequio dell'attività venatoria, per il recupero delle giornate perse causa Covid-19, dovranno essere rispettate tutte le altre norme previste nel Calendario Venatorio della Regione Piemonte; DGR 19-1841 del 07.08.2020 -allegati A, B e C-

Funzionario referente

Enzo Bracco



